



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2009

1) Ricorso Sig. PIRRO Michele,

Amministratore Delegato e Legale

Rappresentante della SSC Venezia S.p.A.

Avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 9
inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore
Federale per violazione degli artt. 10, comma 3,
seconda parte C.G.S. vigente, in relazione
all'allegato A) punto 2 del Com. Uff. n. 93/A del
5.5.2008 e art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.
n. 49/CDN del 15.1.2009)

La C.G.F. rinvia la pubblicazione del
dispositivo unitamente alla motivazione

**2) Ricorso Sig. MAZZA Sandro, Responsabile
del controllo contabile della SSC Venezia S.p.A**

Avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6
inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore
Federale per violazione dell'art. 1, comma 1

La C.G.F. rinvia la pubblicazione del
dispositivo unitamente alla motivazione

3) Ricorso SSC VENEZIA S.P.A.

Avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 15.1.2009)

La C.G.F. rinvia la pubblicazione del dispositivo unitamente alla motivazione

4) Ricorso HELLAS VERONA F.C. S.p.A.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità diretta e oggettiva in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 CGS – nota n. 2585/077pf07-08AM/ma del 17.11.2008 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 21.1.2009)

RINVIATA, su istanza di parte, alla riunione di giovedì 26.2.2009 ore 14:30.

5) Ricorso Sig. CANNELLA Giuseppe all'epoca del fatto Direttore Sportivo con poteri di rappresentanza della Hellas Verona S.p.A.

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S. e 39 N.O.I.F. nota n. 2585/077pf07-08AM/ma del 17.11.2008 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 52/CDN del 21.1.2009)

RINVIATA, su istanza di parte, alla riunione di giovedì 26.2.2009 ore 14:30.

6) Ricorso A.C. LUMEZZANE

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al Sig. Mini Italo Giovanni seguito gara Lumezzane/Portogruaro S. dell'8.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)

RESPINTO

7) Ricorso GALLIPOLI CALCIO S.R.L.

Avverso la sanzione dell'ammenda di .€ 3.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Gallipoli/Juve

RESPINTO

Stabia dell'8.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)

8) Ricorso NOVARA CALCIO S.p.A.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Lanteri Laurent seguito gara Novara/Lecco dell'8.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99 del 10.2.2009)

9) Ricorso HELLAS VERONA F.C.

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Rantier Julien seguito gara Hellas Verona/Cremonese dell'8.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)

10) Ricorso S.S. JUVE STABIA S.P.A.

Preso atto della **RINUNCIA**, dichiara estinto il procedimento.

Avverso la sanzione della squalifica per 2 gare inflitta al Sig. Bonetti Dario seguito gara Gallipoli/Juve Stabia dell'8.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 99/DIV del 10.2.2009)

11) Reclamo del CALCIO LECCO 1912 S.P.A. con richiesta di procedimento d'urgenza

RESPINTO

Avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Villagatti Marco seguito gara Lecco/Cesena del 15.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 17.2.2009)